

**Opposizione a decreto ingiuntivo – costituzione opponente .  
dimezzamento automatico dei termini – sezioni unite 19246/2010 –  
mero *obiter dictum* non qualificabile come principio di diritto  
vincolante**

Va confermato (sia per cause pendenti al momento della pubblicazione della sentenza 2010 n. 19246 sia per quelle successive) l'orientamento cinquantennale secondo cui il dimezzamento del termine di costituzione dell'opponente si ha solo quando quest'ultimo si avvale della facoltà di assegnare alla controparte un termine a comparire inferiore a quello ordinario.

L'orientamento tradizionale appare conforme al dettato normativo; di contra la sentenza n. 19246 - sotto il profilo che qui interessa - non ha autorità di precedente atteso che la puntualizzazione in questione rappresenta un mero *obiter dictum* eccedente la necessità logico giuridica della decisione.

Il Giudice Istruttore

Letti gli atti del procedimento n. 6655/2010 R.G.; -----

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.11.2010; -----

(...)

ritenuto peraltro che ai fini della provvisoria esecuzione non rileva l'eccezione invocata dall'opposto alla luce della recente sentenza della Suprema Corte che ha dichiarato l'opposizione improcedibile ove l'opponente non si costituisca nel termine dimezzato di 5 giorni della notifica dell'opposizione (Sez. Unite 2010, n. 19246);

ritenuto, invero (e fatta salva ogni più ponderata valutazione con sentenza), che questo giudice intende confermare (sia per cause pendenti al momento della pubblicazione della sentenza 2010 n. 19246 sia per quelle successive) l'orientamento cinquantennale secondo cui il dimezzamento del termine di costituzione dell'opponente si ha solo quando quest'ultimo si avvale della facoltà di assegnare alla controparte un termine a comparire inferiore a quello ordinario;

ritenuto che l'orientamento tradizionale appare conforme al dettato normativo e che la sentenza n. 19246 - sotto il profilo che qui interessa - non ha autorità di precedente atteso che la puntualizzazione in questione rappresenta un mero *obiter dictum* - eccedente la necessità logico giuridica della decisione - rivolto ad una fattispecie ipotetica, e ciò considerato che nel caso sottoposto all'esame delle sezioni unite era stato assegnato effettivamente un termine a comparire inferiore a quello ordinario (così Tribunale Roma 30.10.2010);

(...)

P.Q.M.

nega la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ;

visto l'art. 183 comma 6 c.p.c. (...)

---

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE  
Il Giudice Unico dott. Massimo Escher  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5597/2007 R.G.A.C., avente  
ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa

D A

EBAN DI RAGUSA LUCIO S.N.C. con sede in Catania via  
Messina 373, PI.: 02916980879, in persona del legale  
rappresentante, elettivamente domiciliata in Catania presso lo  
studio dell'avv. Aldo Panfilì che la rappr. e difende giusta  
procura in atti

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

SEAT Pagine Gialle Spa, iscritta al registro delle imprese di  
Milano al n. MI-1715428, P.IVA 03970540963, con sede in  
Milano, via Grosio n. 10/4, in persona dei suoi legali  
rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in  
Catania, via Umberto n. 354, presso lo studio degli Avv.ti  
Salvatore Giacona e Santi Pierpaolo Giacona, i quali la  
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente,  
giusta procura generale alle liti del 14/05/04 in Notar Astore  
Dott. Placido da Torino Rep. 386696 Raccolta n. 48649

Reg.ta a Torino il 20/05/04 al n. 6761, giusta procura in atti

CONVENUTA-OPPOSTA

CONCLUSIONI: all'udienza del 23.6.2010 le parti

precisavano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il 26 aprile 2006, Eban Di Ragusa Lucio S.N.C proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 365/07 – R.G. 1328/07 emesso dal Tribunale di Catania il 13/02/2007, con il quale veniva ingiunto alla ricorrente ed a Ragusa Lucio, il pagamento in favore della SEAT Pagine Gialle Spa della somma di € 10.013,01, oltre agli interessi di mora e le spese del procedimento a titolo di servizi di pubblicità.

A fondamento dell'opposizione affermava di aver già corrisposto il pagamento degli ordini pubblicitari, precisamente affermava di aver pagato euro 4.273,15 a mezzo effetti cambiali consegnati alla Fides srl, e quanto ad euro 5.270,15 a mezzo n. 7 cambiali.

Costituitasi in giudizio SEAT Pagine Gialle Spa, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.

Acquisita la documentazione, precisate le conclusioni, all'udienza del 23.6.2010 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata tempestiva la costituzione dell'attore (avvenuta nel termine di 10 giorni dalla notifica

della citazione all'opposto) avendo egli assegnato al creditore opposto un ampio termine a comparire - superiore ai 90 giorni di cui all'art. 163 bis c.p.c. - così rinunciando ad avvalersi della facoltà di dimidiazione prevista dall'art. 645 c.p.c.

Ed invero, si intende confermare (sia per cause pendenti al momento della pubblicazione della sentenza 2010 n. 19246 sia per quelle successive) l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il dimezzamento del termine di costituzione dell'opponente si ha solo quando quest'ultimo si avvalga in concreto della facoltà di assegnare alla controparte un termine a comparire inferiore a quello ordinario, in nulla rilevando quanto si legge nella motivazione di Cass. Sez. Unite 2010, n. 19246, laddove (capovolgendo un consolidato indirizzo) si assume che l'opposizione sia improcedibile ove l'opponente non si costituisca nel termine dimezzato di 5 giorni della notifica della citazione.

L'orientamento, per così dire, tradizionale è stato più volte affermato dalla Suprema Corte in questi anni ultimi decenni, a titolo meramente esemplificativo si riporta sul punto lo stralcio di motivazione di Cass. 20.11.2002, n. 16332, la quale ha opinato quanto segue: *“va rilevato che, secondo l'orientamento da tempo consolidato di questa Suprema Corte (ex plurimis, Cass. 2460-1995) la riduzione a metà dei termini di comparizione nel procedimento di opposizione a*

*decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 645 comma 2 c.p.c., costituisce una mera facoltà dell'opponente e solo nel caso in cui questi si sia effettivamente avvalso di tale facoltà anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti alla metà. È stato rilevato che il potere di abbreviazione dei termini nelle cause che richiedono pronta spedizione attribuito al giudice dall'art. 163 bis comma 2 c.p.c. non è riferibile alle controversie in esame, per le quali sussiste la facoltà dell'opponente di avvalersi in via autonoma del mezzo più rapido e semplice costituito dall'astratta riduzione legislativa di cui al richiamato art. 645 comma 2 c.p.c., sulla base dello implicito riconoscimento della specialità e dell'urgenza del procedimento; peraltro l'eventuale interesse della controparte alla sollecita definizione della controversia trova adeguata tutela nella possibilità di richiedere l'abbreviazione del termine di comparizione assegnatole”.*

Posto che l'orientamento suddetto appare del tutto condivisibile, si rileva come la sentenza n. 19246 delle sezioni unite - sotto il profilo che qui interessa - non riveste autorità di precedente.

Ed invero, la puntualizzazione in questione rappresenta un mero *obiter dictum* eccedente la necessità logico giuridica della decisione rivolto ad una fattispecie ipotetica. Come infatti è stato già opportunamente rilevato (così Tribunale Roma 30.10.2010), nel caso sottoposto all'esame delle sezioni

unite la questione era “capovolta”, essendo stato assegnato dall’attore-opponente un termine a comparire inferiore a quello ordinario (sicché la Corte era chiamata a valutare se il termine di costituzione fosse da ritenersi per ciò solo dimezzato).

----

Ciò detto “*l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione [nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve esaminare tutti gli aspetti del merito della controversia], che sovrappoendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.)*” (Cass. Sez. II, 4 dicembre 1997, n. 12311 e altre, tutte conformi).

In tale processo è il creditore che avendo veste d’attore deve provare i fatti a fondamento della domanda, spettando all’opponente la prova dei fatti a fondamento dell’eccezione.

Nel caso di specie, è incontroverso (e quindi certo in base al principio di non contestazione) che la SEAT Pagine Gialle Spa ha eseguito le prestazioni pubblicitarie portate dalle fatture e per gli importi che seguono:

fattura n° 964682 per euro 927,60; fattura n° 963852 per euro 3.833; fattura n° 46590995 per euro 435,60; fattura n° 964662 per euro 478,80; fattura n° 944594 per euro 3.806;

fattura n° 181016821 per euro 696,96. Il tutto per complessivi euro 10.178,60.

Ed allora, in base ai principi generali incombeva sull'opponente la prova dell'adempimento della propria prestazione (pagamento del prezzo).

Tale prova invece è mancata. Ed infatti, nulla dimostra la prodotta la ricevuta di pagamento n. 66496 rilasciata dalla Fides srl società di gestione crediti, relativa alla consegna di cambiali per euro 4.273,15 (peraltro in copia informale la cui corrispondenza all'originale è stata espressamente disconosciuta dalla Seta Pagine Gialle), e ciò atteso che tale scritto nulla dimostra quanto al soddisfacimento del creditore. Peraltro, come rilevato dall'opposto, nell'estratto conto al 31/07/2005 (doc. n. 1 produzione Eban S.n.c.) non è presente nessuna annotazione del versamento di €. 4.273,15 che l'opponente afferma d'aver effettuato il 25/05/2004.

Parimenti nulla provano le copie informali delle sei cambiali emesse dalla Eban, non foss'altro perché manca la copia del retro attestante la girata per l'incasso.

Infine quanto alla cambiale per euro 500,00 prodotta in originale, non vi è prova che essa sia mai stata consegnata alla SEAT Pagine Gialle Spa e da essa incassata.

Pertanto, rigettata l'opposizione, il decreto va confermato.

Le spese processuali sostenute da seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente.



P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile n. 5597/2007 R.G.A.C., sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, conferma il decreto ingiuntivo n. 365/07 – R.G. 1328/07 emesso da questo Tribunale su ricorso di SEAT Pagine Gialle Spa.

Condanna EBAN DI RAGUSA LUCIO S.N.C al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive euro euro 1200,00 per onorari, euro 750,00 per diritti di procuratore e euro 10,00 per spese, oltre al 12,5% su diritti ed onorari a titolo di spese generali ex art. 14 della tariffa professionale.

Così deciso in Catania il 7.12.2010.

Il Giudice